

## REGOLAMENTO PICCOLI PRESTITI A LAVORATORI DIPENDENTI DI AFC TORINO SPA

### Sommario

Sommario .....	1
Art. 1 – Oggetto.....	1
Art. 2 – Fondo annuale .....	1
Art. 3 – Requisiti .....	1
Art. 4 – Ulteriori condizioni .....	2
Art. 5 – domanda di piccolo prestito .....	2
Art. 6 – Modalità di erogazione del piccolo prestito e presentazione giustificativi.....	3
Art. 7 – Modalità di restituzione del piccolo prestito .....	3
Art. 8 – Istruttoria e autorizzazione .....	4
Art. 9 – Situazioni particolari .....	4
Art. 10 – Entrata in vigore.....	4

### Art. 1 – Oggetto

1. Il presente Regolamento ha lo scopo di definire le modalità per procedere alla concessione di piccoli prestiti al personale operaio/impiegato di AFC Torino SpA assunto a tempo indeterminato ovvero a tempo determinato, a condizione che la durata residua del rapporto di lavoro sia superiore alla durata del prestito richiesto. Vengono pertanto esclusi coloro i quali rientrano nella categoria di Dirigenti e Quadri.

### Art. 2 – Fondo annuale

1. Al fine di dare attuazione al presente Regolamento, AFC TORINO SpA, fatte salve le disponibilità e le compatibilità di budget, stanzierà per ogni esercizio una somma, utile a soddisfare le richieste dei dipendenti che pervengano nell'anno, da destinare esclusivamente alle concessioni di piccoli prestiti richiesti dal personale dipendente di cui al precedente art. 1.
2. Gli importi annualmente destinati a tale titolo che non verranno interamente utilizzati non potranno essere accumulati con la quota prevista per l'anno successivo.
3. Per l'applicazione del presente Regolamento il budget stanziato per anno solare sarà di 30.000 euro (trentamila/00 euro), con possibilità di incremento, previa delibera del Consiglio d'amministrazione aziendale o determina dell'Amministratore Delegato in ragione dei poteri eventualmente allo stesso conferiti, fino a un massimo di 60.000 euro (sessantamila/00 euro).

### Art. 3 – Requisiti

1. Per accedere ai prestiti di cui al presente atto il/la dipendente dovrà possedere i seguenti requisiti:
  - a. se assunto/a a tempo indeterminato, avere un'anzianità aziendale (farà fede la data di assunzione convenzionale) di almeno 3 anni alla data di presentazione della domanda (ai fini dell'accertamento

- degli anni di anzianità, saranno esclusi i periodi di aspettativa e/o assenza dal servizio che comportano la sospensione del rapporto di lavoro e della retribuzione);
- b. avere il TFR disponibile in azienda in misura sufficiente a consentire, in caso di mancato rientro, l'eventuale recupero del prestito. Qualora il dipendente abbia già fruito dell'anticipazione del TFR, l'azienda potrà concedere un prestito per un importo non superiore al residuo del fondo TFR rimasto in azienda; nel caso di richieste di prestiti provenienti da personale che abbia destinato l'intero TFR ai Fondi pensionistici o il cui importo superi il valore del fondo TFR rimasto in azienda, l'azienda valuterà la possibilità di concedere comunque il finanziamento.
  - c. non essere stato soggetto a sanzioni disciplinari negli ultimi due anni che abbiano previsto il provvedimento della sospensione, ovvero più di due provvedimenti di multa, ovvero più di 4 richiami scritti;
  - d. non avere pignoramenti in corso di quote dello stipendio mensile o prestiti con altra società finanziaria la cui trattenuta mensile non garantisca il rispetto della normativa in materia di trattenute sullo stipendio; se sul cedolino del dipendente che effettua la richiesta gravano trattenute a titolo di mantenimento coniuge/figli, la concessione del piccolo prestito sarà oggetto di ulteriore valutazione da parte aziendale.
  - e. Non aver subito condanne penale da sentenza passata in giudicato, fatti salvi gli effetti della revoca della sentenza penale, della riabilitazione o qualora il reato sia stato depenalizzato o comunque dichiarato estinto
  - f. non avere in corso procedimenti giudiziari e/o contenziosi con l'azienda.
2. Ove non ricorrano i requisiti di cui sopra l'azienda si riserva comunque di poter discrezionalmente valutare lo stato di servizio complessivo del richiedente e la disponibilità di quote retributive legate a Premi di risultato (PdR) maturati e/o la consistenza dei ratei delle retribuzioni differite, non ancora liquidati al fine di decidere in merito all'accoglimento delle richieste pervenute.

#### **Art. 4 – Ulteriori condizioni**

1. La richiesta per il piccolo prestito potrà essere presentata anche in presenza di pignoramenti e o altri finanziamenti volontari, purché la somma totale delle rate di tali impegni, compresa quella da richiedere, non superi il limite legale di cui al precedente art. 3.
2. In presenza di finanziamenti volontari, qualora il limite legale delle trattenute complessive sia superato, potrà essere comunque presentata domanda di piccolo prestito allorché il lavoratore abbia maturato una quota PdR capiente a sostenere una delle spese di cui ai punti a) e i), co 2, art. 8. Ove la spesa fosse superiore, in ogni caso il piccolo prestito non potrà eccedere il PdR maturato.
3. Il piccolo prestito potrà essere richiesto e ottenuto più volte nell'arco del rapporto di lavoro, purché eventuali precedenti prestiti concessi in virtù del presente regolamento siano stati interamente saldati secondo il piano di rientro convenuto.
4. L'erogazione del finanziamento avverrà in ogni caso a seguito dell'esito positivo dell'istruttoria di cui al successivo art. 8.

#### **Art. 5 – domanda di piccolo prestito**

1. L'erogazione dei finanziamenti è subordinata alla presentazione di apposita domanda scritta da parte del dipendente interessato e protocollata al protocollo aziendale.
2. La domanda dovrà essere corredata da idonea documentazione attestante la tipologia e l'ammontare della spesa che il dipendente deve sostenere (preventivi).
3. Fatto salvo quanto previsto dalla normativa in materia di anticipazione TFR, le richieste di piccoli prestiti saranno accolte e analizzate secondo l'ordine di arrivo al protocollo aziendale. Le motivazioni per cui i finanziamenti potranno essere richiesti, sono:

- a. **spese mediche**, per un massimo di € 3.500,00 compreso l'acquisto di ausili sanitari e protesi del richiedente e/o del coniuge dei figli e/o di altre persone conviventi, come risultanti dal certificato di stato famiglia, nonché dei genitori, con la sola esclusione delle spese di chirurgia prettamente estetica;
- b. **lavori di riparazione/restauro della casa di abitazione**, (comprese spese di caparra per la locazione di una nuova abitazione e/o di agenzia, spese notarili e/o di agenzia in caso di acquisto dell'immobile) fino ad un massimo di 7.500,00. L'azienda si riserva di autorizzare il medesimo finanziamento anche per immobili non prima casa.
- c. **Acquisto mobilia, spese per trasloco, spese legali**, per un massimo di € 5.000,00;
- d. **matrimonio del richiedente e/o dei figli risultanti dal certificato di stato famiglia**, per un massimo di € 3.000,00;; le spese dovranno essere adeguatamente documentate attraverso idonei preventivi e
- e. **Spese di istruzione e formazione scolastica del richiedente e/o dei figli risultanti dal certificato di stato famiglia (acquisto testi scolastici, acquisto PC, pagamento tasse universitarie e /o per corsi di formazione professionalizzanti)**, per un massimo di € 3.500,00;
- f. **Spese funerarie per famigliari fino al 2° grado o equiparati**, per un massimo di € 3.000,00;
- g. **Acquisto e/o manutenzione straordinaria della propria automobile o di componente del proprio nucleo familiare risultante dal certificato di stato famiglia**, per un massimo di € 2.500,00;
- h. **Danni ed effrazioni alla propria abitazione**, per un massimo di € 2.000,00; all'atto della richiesta sarà altresì necessario presentare copia della denuncia del sinistro, presentata alle autorità preposte.
- i. **Spese varie** (diverse da quelle comprese dai punti precedenti come ad esempio utenze domestiche, affitti etc): per un massimo di € 1.000,00; all'atto della richiesta dovrà essere specificata la motivazione esatta del prestito;;

#### **Art. 6 – Modalità di erogazione del piccolo prestito e presentazione giustificativi**

1. L'erogazione del piccolo prestito riconosciuto avverrà tramite bonifico sul conto corrente di abituale utilizzo per il versamento della retribuzione mensile con evidenza nel primo cedolino utile. Il dipendente rilascerà apposita ricevuta controfirmando la nota di concessione.
2. Entro 30 giorni dall'avvenuta prestazione per la quale è stato richiesto il prestito, dovrà essere fatta pervenire copia delle fatture e/o ricevute fiscali e adeguata prova di pagamento della spesa sostenuta che, ad eccezione delle spese di cui al punto i, dovrà sempre avvenire tramite sistemi elettronici tracciabili;
3. Nel caso del punto d) dell'art. 5 sarà necessario presentare anche la copia autentica delle pubblicazioni e/o il certificato di matrimonio.

#### **Art. 7 – Modalità di restituzione del piccolo prestito**

1. Il piccolo prestito sarà rimborsato con un piano di rientro a rate di importo costante con il cedolino mensile incluse tredicesima e quattordicesima, con durata massima pari a 60 mensilità.
2. Nel caso di spese di cui all'art. 5 lett. i) la durata massima è fissata in 12 mesi;
3. E' consentita la liquidazione in un'unica rata applicata sul cedolino con cui viene liquidato il PdR, maturato e non ancora percepito. Ove non capiente, si procederà a definire il numero di rate di importo costante necessarie a completare il piano di rientro.
4. In relazione all'ipotesi di cui al l'art. 4 punto 2, il recupero di quanto erogato a titolo di piccolo prestito avverrà in un'unica soluzione sul cedolino di erogazione del PdR.
5. La rata mensile verrà calcolata sulla base del TUR (Tasso Ufficiale di Riferimento) rilevato al termine di ciascun anno per i prestiti di durata superiore a 12 mesi.

6. La restituzione delle somme ottenute a titolo di piccolo prestito avverrà solo ed esclusivamente attraverso trattenuta operata sul cedolino paga del dipendente e sarà opportunamente evidenziata.
7. In caso di risoluzione del rapporto di lavoro a qualsiasi titolo, eventuali somme residue saranno trattenute sul TFR e sui ratei delle retribuzioni differite maturate e non ancora percepite.
8. Eventuali estinzioni anticipate del finanziamento potranno essere concordate con i singoli finanziati.
9. Nel caso di sopraggiunte, motivate e documentate difficoltà, si potrà provvedere alla sospensione del pagamento delle rate del prestito per un periodo massimo di 6 mesi e per una sola volta nel corso del finanziamento, salvo il prestito sia concesso in relazione alla tipologia delle spese di cui all'art. 5 lett. i).
10. Se, nel periodo di rientro del piccolo prestito, il dipendente sarà destinatario di procedure disciplinari non conservative e/o di sanzioni amministrative e/o di condanne penali passate in giudicato, l'azienda si riserva la facoltà di valutare il prosieguo del rapporto di prestito ovvero di chiedere l'immediata restituzione del residuo.

### **Art. 8 – Istruttoria e autorizzazione**

1. L'istruttoria della pratica sarà affidata all'area Personale&Organizzazione, che avrà anche il compito di verificare la documentazione necessaria ai fini della concessione del prestito e la capienza della retribuzione. Nel caso in cui il lavoratore abbia già altre trattenute, il computo dell'eventuale capienza è demandato al Consulente del Lavoro aziendale.
2. La decisione sulla concessione o meno del finanziamento richiesto sarà effettuata dall'Amministratore Delegato e/o da suo delegato.
3. Contro la decisione è ammesso ricorso entro 15 giorni, anche con l'assistenza delle OOSS.
4. L'azienda si riserva di verificare, anche a campione, che il prestito concesso sia stato utilizzato per le finalità dichiarate nella richiesta e comprovate dalla documentazione consegnata entro le tempistiche indicate ai punti precedenti.
5. L'utilizzo difforme delle somme concesse a titolo di piccolo prestito aziendale darà luogo all'apertura di specifica procedura disciplinare per grave lesione del rapporto di fiducia.

### **Art. 9 – Situazioni particolari**

1. In caso l'istruttoria verifichi la non sostenibilità per l'erogazione del finanziamento, AFC TORINO, in accordo col dipendente, potrà favorire forme di accompagnamento al bilancio familiare allo scopo di superare gli elementi di criticità per ottenere future condizioni di sostenibilità finanziaria.

### **Art. 10 – Entrata in vigore**

2. Il presente regolamento entrerà in vigore in data 1° aprile 2023 e sostituirà il precedente accordo sindacale fondo di solidarietà.